



REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

LA COMMISSIONE TRIBUTARIA PROVINCIALE
DI NAPOLI

SEZIONE 14

riunita con l'intervento dei Signori:

<input type="checkbox"/>	ELEFANTE	ANTONINO	Presidente
<input type="checkbox"/>	LUPO	ANTONIO	Relatore
<input type="checkbox"/>	DI LAURO	ANTONIO	Giudice
<input type="checkbox"/>			

REGIONE CAMPANIA

Prot. 2012. 0704980 27/09/2012 10,49

Mittente : SANTORO GIOVANNI

Assegnatario : Finanze e Tributi



SENTENZA

ha emesso la seguente

- sul ricorso n° 9979/08 depositato il 05/05/2008
- avverso CARTELLA DI PAGAMENTO n° 071/2008/00202108/19 TASSE AUTO 2000 contro REGIONE CAMPANIA

proposto dal ricorrente:

SANTORO GIOVANNI

VIA SPAGNA 38 80029 SANT'ANTIMO NA

difeso da:

BUONANNO MASSIMO - DAMIANO SALVATORE

VIA CARDINALE VERDE 23 80029 SANT'ANTIMO NA

altre parti coinvolte:

CONC. EQUITALIA POLIS S.P.A.

VIA BRACCO, 20 80133 NAPOLI NA

- avverso CARTELLA DI PAGAMENTO n° 071/2008/00202108/19 TASSE AUTO 2001 contro REGIONE CAMPANIA

proposto dal ricorrente:

SANTORO GIOVANNI

VIA SPAGNA 38 80029 SANT'ANTIMO NA

difeso da:

BUONANNO MASSIMO - DAMIANO SALVATORE

VIA CARDINALE VERDE 23 80029 SANT'ANTIMO NA



COPIA
SEZIONE

N° 14

REG.GENERALE

N° 9979/08

UDIENZA DEL

22/03/2010

ore 09:00

SENTENZA

N°

261

PRONUNCIATA IL:

c/s.

DEPOSITATA IN
SEGRETARIA IL

19 APR. 2010

Il Segretario

Parente Geom. Sergio



SEZIONE

N° 14

REG.GENERALE

N° 9979/08

UDIENZA DEL

22/03/2010

ore 09:00

altre parti coinvolte:

CONC. EQUITALIA POLIS S.P.A.
VIA BRACCO, 20 80133 NAPOLI NA

- avverso CARTELLA DI PAGAMENTO n° 071/2008/00202108/19 TASSE AUTO 2002
contro REGIONE CAMPANIA

proposto dal ricorrente:

SANTORO GIOVANNI
VIA SPAGNA 38 80029 SANT'ANTIMO NA

difeso da:

BUONANNO MASSIMO - DAMIANO SALVATORE
VIA CARDINALE VERDE 23 80029 SANT'ANTIMO NA

altre parti coinvolte:

CONC. EQUITALIA POLIS S.P.A.
VIA BRACCO, 20 80133 NAPOLI NA

Avverso la cartella di pagamento indicata in epigrafe ha proposto ricorso Santoro Giovanni chiedendone l'annullamento.

Deduce la parte ricorrente che trattasi di tassa automobilistica degli anni dal 2000 al 2002 di cui la ricorrente viene a conoscenza solo con la cartella impugnato: pertanto secondo l'art. 3 del D.L. 6.1.1986 n. 2 la tassa può esser richiesta entro 3 anni e pertanto il diritto di riscossione da parte della Regione si è prescritto. Deduce inoltre che la cartella è nulla perché manca il responsabile del procedimento.

Nè la Regione Campania né l'Equitalia Polis S.p.A. benchè regolarmente convenute si sono costituite in giudizio.

Osserva la Commissione che la Regione Campania cui il ricorso è stato regolarmente comunicato non si è costituita in giudizio e quindi ciò rende accoglibile l'eccezione di prescrizione formulata dalla parte ricorrente in quanto solo la Regione avrebbe potuto smentire la tesi che la cartella è il primo atto notificato alla parte ricorrente esibendo l'avviso di accertamento del tributo.

Va comunque rilevato che la cartella reca l'indicazione degli atti di accertamento notificati ma solo in data 4.1.2006 mentre dovevano esser comunicati entro il 31.12.2005.


La Commissione, pertanto

P.Q.M.

Accoglie il ricorso e condanna la Regione Campania al pagamento in favore della parte ricorrente delle spese del giudizio che liquida in complessivi € 200,00 (duecento/00) di cui € 30,00 per spese oltre IVA e CPA come per legge.

Napoli, 20 marzo 2010

IL RELATORE



IL PRESIDENTE




REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DELLA LEGGE

Comandiamo a tutti gli Ufficiali Giudiziari che ne siano richiesti e a chiunque spetti, di mettere a esecuzione il presente titolo, al Pubblico Ministero di darvi assistenza, e a tutti gli Ufficiali della Forza Pubblica di concorrervi, quando ne siano legalmente richiesti.

La presente copia, composta da n° DUE fogli, conforme al suo originale ed in forza esecutiva si rilascia a richiesta di DAMIANO SALVATORE

Napoli, li 29 GIU. 2012

IL SEGRETARIO
Ursula MERCALDO



RELATA DI NOTIFICA

Sull'istanza dell' Avv. Massimo Buonanno nella qualità si notificchi:

- alla Regione Campania, in persona del legale rapp.te p.t. Sede legale Via S.Lucia, 81

- 80132 Napoli

CORTE D'APPELLO DI NAPOLI
21 SET 2012
Tarantini Rosanna

UFFICIALE GIUDIZIARIO C.
Alberto De Luca